

OGGETTO: **Formazione salute e sicurezza - FAQ su Accordo Stato-Regioni**

Aggiornate le FAQ in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra i temi di principale interesse per il settore, si segnala:

- accreditamento regionale, attestati e autocertificazione;
- conservazione della validità dei crediti formativi dei corsi abilitanti;
- decorrenza ed efficacia della formazione;
- formazione del datore di lavoro, dei lavoratori e del preposto;
- formazione pratica e pregressa;
- lingua veicolare e fascicolo del corso.

Il 27 marzo 2026 è stata pubblicata sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la **versione aggiornata delle domande ricorrenti (FAQ)** utili a chiarire eventuali dubbi interpretativi in materia di **formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dall'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025**.

Nel rinviare alla lettura del documento, si segnala che **la Federazione, d'intesa con Federalberghi, è intervenuta per richiedere al Ministero di integrare le indicazioni fornite nel quesito n. 9, riguardante la decorrenza della formazione, evidenziando la disciplina speciale prevista dal legislatore con riferimento agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistico ricettive, introdotta dall'articolo 1-bis del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 (DL Salute e Sicurezza), poi convertito in Legge 29 dicembre 2025, n. 198 (Circolari FIPE n. 1/2026 e n. 126/2025).**

Il quesito n. 9, in dettaglio, ha chiarito che la possibilità di completare la formazione entro 60 giorni dall'assunzione è superata dal nuovo Accordo Stato Regioni e che la stessa *"deve avvenire in coerenza con le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 ovvero al momento: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose, così come puntualmente richiamato dall'Accordo SR 59/2025"*.

Tuttavia, si rammenta, che il **nuovo articolo 1 bis** del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 (DL Salute e Sicurezza), ha stabilito che **negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** come definiti dall'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e nelle imprese turistico-ricettive, in considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, **la formazione e l'eventuale addestramento specifico** di cui all'articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008,

n. 81, si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.

Alla luce di questa differente tempistica di erogazione della formazione prevista dalla normativa speciale, la Federazione e Federalberghi hanno ritenuto necessario intervenire per chiedere al Ministero di integrare la FAQ n. 9 in modo da chiarire esplicitamente l'applicabilità di tale deroga ai settori rappresentati.

Gli uffici della Federazione restano a disposizione per ogni chiarimento.  
Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Roberto Calugi



Allegato

<b>Circolari correlate</b>	<b>Collegamenti esterni</b>	<b>Parole chiave</b>
Circolare FIPE n. 1/2026 Circolare FIPE n. 126/2025	<a href="https://www.lavoro.gov.it/">https://www.lavoro.gov.it/</a>	Formazione; Salute e Sicurezza; TU sicurezza sul lavoro